

[Comunicazione del Comune di Mirandola]

Prot. 17024

Mirandola li, **7/11/2005**

Invio a mezzo fax / e-mail

**A tutto il Personale del Settore
Agli Ordini e Collegi professionali
AL Comitato Permanente Professioni (CUP)
Alle Associazioni di categoria
Ai Professionisti
Alle Imprese di Costruzioni
OGGETTO: NORMATIVA SISMICA – DISPOSIZIONE DI SERVIZIO.**

L'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri **DPCM 3274/2003** e s. m. in materia di classificazione sismica del territorio nazionale e il **Decreto Ministeriale 14/9/2005** recante "Norme tecniche per le costruzioni", sono entrati in vigore dal **23/10/2005**.

La Regione Emilia Romagna, poi, con **Delibera di Giunta Regionale n. 1677/2005**, ha dettato delle prime indicazioni applicative in merito al D.M. sopra citato.

Il Comune di Mirandola è stato classificato ex novo in zona 3 (zona a bassa sismicità), e ad esso si applica la normativa antisismica dettata, in materia, dalla legislazione statale e regionale.

Occorre pertanto dettare alcune prime disposizioni in materia di ritiro dei progetti edilizi, per i quali si fa riferimento all'art. 93 del DPR 380/2001 e s.m. e come stabilito **nella Del. G. R. 1677/2005 - allegato "A", par. 5 - L'applicazione della normativa tecnica nelle zona a bassa sismicità.**

Ai sensi di quanto sopra riportato, **per le opere edilizie da realizzarsi** nel territorio del Comune di Mirandola **a decorrere dal 23/10/2005**, il progetto delle opere deve essere conforme alla normativa tecnica prevista dal D.M. 14/9/2005 ed in particolare per i lavori da svolgersi sarà sufficiente che:

a) nell'asseverazione allegata alla DIA/PDC (*ai sensi rispettivamente degli articoli 10, comma 1, e 13, comma 2, della L.R. 31 del 2002*) il professionista abilitato dichiara espressamente la conformità dell'opera alla normativa tecnica prevista dal Decreto Ministeriale;

b) il progetto sia conforme a quanto disposto dall'art. 93, commi 3, 4 e 5 del D.P.R. n. 380/2001 (ex art. 17 della legge n. 64/1974), risultando *"esauriente per planimetrie, piante, prospetti e sezioni ed accompagnato da una relazione tecnica, dal fascicolo dei calcoli delle strutture portanti, sia in fondazione sia in elevazione, e dai disegni dei particolari esecutivi delle strutture" con "allegata una relazione sulla fondazione ... corredata da grafici e da documentazioni, in quanto necessari ... nella quale devono essere illustrati i criteri seguiti nella scelta del tipo di fondazione, le ipotesi assunte, i calcoli svolti nei riguardi del complesso terreno-opera di fondazione"*.

Si precisa inoltre che all'atto della presentazione del progetto edilizio, il tecnico professionista può riservarsi di depositare il progetto esecutivo prima dell'inizio dei lavori a condizione che all'atto del deposito del progetto esecutivo sia prodotta un'apposita dichiarazione di congruità ai sensi dell'art. 3, comma 4, della L.R. 35/1984 e s.m. come da art. 36 della LR 31/2002 e s.m.

L'art. 3 della LR 35/1984, prevede che, sempre su richiesta dell'interessato, qualora il progetto da depositare abbia i medesimi contenuti di cui alla l. 1086/1971 (in materia di cemento armato), tale deposito costituisca altresì deposito ai sensi e per gli effetti di cui alla l. 1086.

PERMESSI DI COSTRUIRE

Per quanto riguarda le domande di permessi di costruire, il Comune di Mirandola continuerà a ritirarli, fino al 14.11.2005, anche se non corredati di quanto sopra, provvedendo a farne richiesta agli interessati, in sede di richiesta di documentazione integrativa. Dopo tale data i progetti dovranno essere completi di tutta la documentazione necessaria;

DENUNCE DI INIZIO ATTIVITÀ (DIA)

Dal 7.11.2005, potranno essere inoltrate solamente le DIA che contengano gli elementi di cui alle lettere a) e b) di cui sopra.

Per quanto riguarda, invece, i progetti asseverati con DIA non disciplinati dal D.M. 14 settembre 2005, si ritiene che il professionista abilitato debba

riportare nella relazione tecnica (contenuta nella scheda tecnica descrittiva), una dichiarazione attestante la non necessità di presentazione degli elaborati grafici, del fascicolo dei calcoli e delle relazioni tecniche previsti dall'art 93 del D.P.R. n. 380/2001 commi 3, 4, 5.

Ai sensi del punto 3 e seguenti della sopra citata Del. di G. R., si stabilisce che:

- per le opere i cui lavori siano già iniziati in data anteriore al 23/10/2005 *"...possono continuare ad applicarsi le norme tecniche e la classificazione sismica vigente"*;
- per gli interventi edilizi per i quali alla data del 23 ottobre 2005 sia già stato rilasciato o sia stato presentato un efficace titolo abilitativo edilizio (cioè PDC rilasciato in data antecedente al 23/10/2005, ovvero D.I.A. presentata prima del 23 settembre 2005), **opera la decadenza stabilita dall'art. 14 LR 31/2002 e s.m.**, e i suddetti titoli abilitativi andranno integrati con le documentazioni e gli elaborati di cui ai punti a) e b) dell'allegato "A", par. 5, della Del. G. R. 1677/2005. Nel caso in cui, per rendere conformi le opere progettate alla normativa antisismica, detti progetti debbano essere modificati, dovranno essere presentati nuovi progetti edilizi, con le modalità ordinarie.

A disposizione per chiarimenti.

Cordiali saluti.

Il Dirigente 3° e 4° Settore

(Arch. Adele Rampolla)

L'originale, firmato e protocollato, è depositato agli atti del Settore;

è possibile prendere visione degli atti relativi presso l'Ufficio Urbanistica, Via F. Montanari n° 7, martedì e sabato 9.00 - 12.30, giovedì 9.00 - 12.30 / 15.00 - 18.00.